

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti Codice Civile denominata “Fondazione Gran Becca”.

La Fondazione ha sede nel Comune di Valtournenche (AO), presso la Casa dello Sport in frazione Breuil-Cervinia.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo e l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che si svolgano nel territorio del Comune di Valtournenche (AO) e che potranno essere assegnate a partire dalla stagione 2022/2023; la fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e promuovere competizioni internazionali e nazionali di sci alpino.

La Fondazione si impegna anche a salvaguardare i valori sportivi e culturali della comunità di Valtournenche, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva, nonché a far sì, per quanto possibile, che i propri partner operino in coerenza con tali valori in coerenza, anche con lo scopo sociale delle competizioni internazionali di sci alpino, secondo quanto segnatamente voluto e richiesto dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS).

La Fondazione potrà svolgere ogni attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie, per l'organizzazione di eventuali altri eventi culturali (ivi compresi quelli attinenti alla promozione ed alla diffusione di sport tradizionali), manifestazioni fieristiche e manifestazioni sportive da svolgersi, sia nel territorio di Valtournenche, che nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità statutarie ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare. La Fondazione potrà, per il raggiungimento dei propri scopi statutari e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e private, la cui attività, da svolgere nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in genere che svolgano, nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in via strumentale ed esclusiva attività connesse al perseguimento degli scopi statutari;
- e) stipulare ogni atto o contratto che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell'ambito dell'organizzazione di competizioni di rilevanza internazionale e nazionale di sci alpino, anche con particolare riferimento alla SWISS-SKI ASSOCIATION, con sede in Worbstrasse 52, CH-3074 Muri bei Bern, Switzerland;
- f) svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, con riferimento ai rapporti con il soggetto titolare dei diritti televisivi di competizioni internazionali di sci alpino, anche ai fini dell'individuazione ed adozione delle strategie commerciali maggiormente efficaci nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini dell'ottimizzazione dei flussi di ricavo conseguibili dall'organizzazione dell'evento;

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili, fondi e finanziamenti.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, finanziamenti e sovvenzioni, erogazioni liberali, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei disponenti.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4

ENTRATE

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori legali.

Art. 6

COMITATO D' ONORE

Fanno parte del Comitato d'Onore, senza alcun potere operativo o gestionale e con compiti esclusivamente di rappresentanza, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Valtournenche, con funzioni di Presidente Onorario, il Vice Sindaco e l'Assessore al Comune ed allo Sport, *pro tempore*, come membri dello stesso.

Tali cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale di Valtournenche.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Valle d'Aosta ovvero siano componenti delle giunte regionali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Per le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere previsti compensi nei limiti di legge, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8

DECADENZA E ESCLUSIONE CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione), il Vice Presidente;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni ove previste composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare gli atti di ordinaria amministrazione ad un singolo consigliere;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare il Segretario generale;
- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.18;

- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge

Art. 10

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 12

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.13

SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale che collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art.14

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in sede di costituzione dal Comune di Valtournenche.

Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Collegio dei Revisori dura in carica sei anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una volta sola.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15

COMITATO D'ONORE E COMITATO SOSTENITORI

La Fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di organi, avrà il Comitato d'Onore di cui all'articolo 6 e potrà istituire un Comitato Sostenitori con compiti esclusivamente di rappresentanza, ai quali potranno prendere parte, rispettivamente, le autorità pubbliche e i soggetti privati che contribuiranno a vario titolo all'organizzazione e/o alla promozione delle competizioni e degli eventi organizzati dalla Fondazione.

Art.16

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura, se nominato, del Segretario Generale, o da un consigliere nominato all'uopo Segretario verbalizzante, su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art.17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione

dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art.18

ESTINZIONE

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto al Comune di Valtournenche.

Art.19

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.